

La marcatura CE: certezze e interrogativi

DI G. DI CESARE
ANDIL ASSOLATERIZI, ROMA

La maturazione, dopo tanti anni, della procedura europea per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, prevista dall'omonima Direttiva 106 del 1989, è destinata a incidere sensibilmente nella quotidianità aziendale delle fornaci. Dopo i laterizi per pavimentazione (UNI EN 1344, gennaio 2004), anche quelli per muratura (UNI EN 771-1) dovranno sottostare a questa prassi a partire dal prossimo mese di aprile 2004. Molti aspetti sono stati ormai chiariti, anche grazie ai dibattiti avvenuti in ambito associativo; tuttavia non pochi sono ancora i punti che richiedono una indispensabile puntualizzazione.

La giornata di studio promossa dalle Sezioni "Faccia a Vista", "Divisori" e "Murature" dell'ANDIL Assolaterizi, nell'ottobre 2005, presso l'Agenzia Polo Ceramico di Faenza (RA), aveva l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare gli "addetti ai lavori", e cioè i tecnici e i responsabili commerciali, su una serie di adempimenti derivanti dal recepimento nazionale della normativa UNI EN 771-1 a cui le aziende produttrici dovranno sottostare "obbligatoriamente" a partire dal 1° aprile 2006. Come illustrato in un ampio *reportage* pubblicato sul n. 96/2005 de "L'Industria dei Laterizi", relatori qualificati hanno illustrato i passi salienti della nuova normativa ad una platea composta da oltre 110 rappresentanti aziendali provenienti da ogni parte d'Italia. Molti sono stati i quesiti posti, altrettanto le risposte date. Tuttavia alcuni passaggi destano ancora, forse, qualche perplessità, al punto da giustificare il tentativo di fare chiarezza, qua e là, magari avanzando qualche interpretazione che solo l'esperienza degli anni a venire potranno confermare o modificare. Lo strumento della *Domanda&Risposta* sembra essere alquanto pratico, con l'accortezza che approfondimenti e analisi più accurate vanno ricercate all'interno delle relazioni a suo tempo presentate, peraltro pubblicate su questo stesso numero della rivista.

Qual è, di fatto, l'obiettivo che si intende raggiungere attraverso la marcatura CE dei prodotti da costruzione?

Con tale procedura, il produttore è formalmente chiamato a dichiarare le caratteristiche peculiari dei suoi prodotti e il tipo di impiego al quale sono desti-

nati, senza tuttavia il vincolo del rispetto di determinati livelli o classi, che saranno invece definiti all'interno di altri tipi di normative (strutturali, energetiche, ambientali, ecc.) vigenti nel Paese dove i prodotti stessi verranno utilizzati. Si tratta, dunque, di una vera e propria carta di identità che i materiali da costruzione dovranno sempre "portare con sé".

La marcatura CE è obbligatoria?

Dopo un periodo "volontario" di 12 mesi (cosiddetto di coesistenza) l'adempimento normativo diventa cogente (dal mese di aprile 2006) e come tale va considerato da tutti gli attori della filiera del "sistema delle costruzioni". Spetta al singolo Paese membro la responsabilità di sorvegliare sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa.

La marcatura CE è sinonimo di qualità?

La marcatura CE dei prodotti da costruzione testimonia la conformità degli stessi ad una direttiva europea (89/106) che tutela e promuove la sicurezza e il comfort nella fruizione delle opere costruite: non è dunque né marchio, né sinonimo di qualità, in quanto molti parametri non correlati alla sicurezza vengono esclusi dalla dichiarazione del produttore. È sempre possibile tuttavia la coesistenza con marchi di qualità purché questi non siano in contrasto con la marcatura CE e/o generino confusione sul mercato.

Nel caso degli elementi di laterizio per murature, la UNI EN 771-1 ha preso il posto della UNI 8942?

La norma UNI 8942 è stata ritirata troppo frettolosamente e così facendo sono state annullate importanti definizioni, metodiche di prova e limiti di accettazione concernenti parametri e caratteristiche non contemplati nella UNI EN 771-1 e nella UNI EN 772 serie. L'Associazione si sta adoperando comunque per recuperare quelle parti che ancora possono costituire un utile riferimento per il mercato, da riproporre ancora con la veste di normativa UNI.

Quali sono le caratteristiche che il produttore deve dichiarare nell'ambito della marcatura CE?

Ogni normativa UNI EN, connessa con la marcatura CE dei prodotti da costruzione, contiene un Allegato ZA all'interno del quale sono riportate le caratteristiche tecniche che si ritiene debbano essere dichiarate dal

Tab. 1 - Elenco (ipotesi) delle caratteristiche da inserire nella dichiarazione del produttore in funzione del tipo di laterizio.

| Allegato | Murature portanti | Tamponamento/divisori | Rivestimenti esterni |
|--|---|---|---------------------------|
| Gruppo di appartenenza: HD (alta densità $\geq 1000 \text{ kg/m}^3$) o LD (bassa densità $< 1000 \text{ kg/m}^3$) | OK | Ok | OK |
| Dimensioni, tolleranze dimensionali, configurazione ⁰ (<i>spessori setti e pareti, percentuale e orientamento della foratura, posizione in opera, fori di presa</i>) | OK (test) | OK (test) | OK (test) |
| Resistenza a compressione ¹ e categoria I o II | OK (test) | OK (test) | OK (test) |
| Aderenza malta laterizio | OK (no test) | OK (no test) | OK (no test) |
| Dilatazione all'umidità | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
| Sali solubili attivi ² | OK (no test) SO (non lasciare esposto) | OK (no test) SO (non lasciare esposto) | OK (test) |
| Reazione al fuoco ³ | OK (no test) Classe A1 | OK (no test) Classe A1 | OK (no test) Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
| Permeabilità al vapore ⁴ | OK (no test) | OK (no test) | OK (no test) |
| Densità netta e apparente, con relative tolleranze | OK (test) | OK (test) | OK (test) |
| Conduttività termica equivalente ⁵ | OK (no test) | OK (no test) | OK (no test) |
| Durabilità (resistenza al gelo) | OK (no test) FO (non lasciare esposto) | OK (no test) FO (non lasciare esposto) | OK (test) |
| Sostanze pericolose ⁶ | NPD | NPD | NPD |

0. Dichiarare sempre la destinazione d'uso del prodotto. -1. Indicare direzione carico, categoria (I o II). -2. Indicare classe. -3. In presenza di materiale organico <1% nella massa, il prodotto è considerato conforme senza test. -4. Utilizzare valori tabulati in UNI EN 1745. -5. Dati derivanti da prove, da calcolo o da tabelle (UNI EN 1745), indicare dimensioni elemento, spessori setti e pareti, percentuale di foratura, tolleranza, e configurazione. -6. Le informazioni relative alle sostanze pericolose saranno fornite quando e laddove siano richieste e in forma appropriata.

produttore in quanto direttamente o indirettamente correlate con la sicurezza dell'organismo edilizio. L'obbligo in tal senso riguarda però solo quelle caratteristiche che già sono oggetto di normative cogenti esistenti nel Paese di utilizzo. L'assenza di tale condizione esenta il produttore da tale vincolo: in questo caso, accanto alla specifica caratteristica si potrà apporre l'acronimo NPD (*no performance determined*).

In Italia, in particolare, per diversi prodotti in laterizio molte caratteristiche sono regolamentate attraverso normative volontarie (UNI) o all'interno di decreti obsoleti (Regio Decreto 2333 del 1939). Come ci si deve comportare in tale situazione?

In merito, la soluzione è stata già individuata, in quanto i Ministeri competenti provvederanno ad emanare per tempo degli appositi decreti all'interno dei quali, in accordo con le Associazioni di Categoria, verranno stabiliti quali delle caratteristiche contenute nell'Allegato ZA di ciascuna normativa UNI EN debbano essere considerate cogenti, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica normativa vincolante in materia. Il produttore resta comunque libero di dichiarare tutte le caratteristiche contenute nell'allegato ZA.

È dunque sufficiente che il produttore dichiari le caratteristiche che gli vengono richieste per accedere alla marcatura CE dei suoi prodotti?

La marcatura CE dei prodotti da costruzione è un adempimento certamente più articolato in quanto richiede una serie di prove iniziali sulla produzione (eseguite internamente all'azienda o presso un qualsiasi laboratorio idoneo) e l'organizzazione di un sistema di procedure per il controllo interno del processo e del prodotto allo scopo di garantire nel tempo i valori dichiarati, di cui lo stesso produttore stabilirà modalità e frequenze di prova sulla base delle proprie esigenze (prodotti e tecnologie produttive). Ciò potrà essere attuato sotto la sua diretta e completa responsabilità (livello 4) oppure con la sorveglianza e la certificazione di un Organismo Notificato, in quanto riconosciuto a scala europea (livello 2+).

La scelta tra le due opzioni è a sua volta legata alla costanza della caratteristica "resistenza a compressione", ovvero all'impegno che il produttore vorrà assumersi dichiarando i propri prodotti di categoria I (livello 2+) o II (livello 4).

Resta inteso che i due tipi di controllo sono assolutamente equivalenti, anche se per uno di essi (2+) è richiesta la certificazione di "parte terza".

I certificati di prova dei prodotti già in possesso dell'azienda, relativi alle caratteristiche contemplate nell'Allegato ZA, possono essere utilizzati?

La UNI EN 771-1 è accompagnata da un pacchetto di normative (UNI EN 772 serie) di "nuova generazione" che definiscono le metodiche di prova per misurare le caratteristiche da dichiarare: pertanto le prove dovranno essere integralmente ripetute.

Allora, tutti i prodotti dovranno essere sottoposti inizialmente a prova?

Essendo la marcatura CE dei prodotti da costruzione in larga parte sotto la diretta responsabilità del produttore, quest'ultimo potrà ricorrere al concetto di "famiglia" attribuendo, quando possibile (stessa materia prima, stesso ciclo produttivo, stessa destinazione d'uso), i valori riscontrati su una tipologia di prodotti alle restanti tipologie della famiglia, nell'ottica ovviamente di un comportamento prudentiale e comunque dimostrabile: la resistenza meccanica dell'elemento più "debole" appartenente ad una famiglia di blocchi può essere senz'altro estesa a tutti i blocchi della famiglia stessa; ugualmente la presenza di sali solubili o la resistenza al gelo può essere verificata su un elemento ed essere attribuita a tutta la famiglia.

In relazione alle prove iniziali, la UNI EN 771-1 prende in considerazione più caratteristiche di quelle indicate nell'Allegato ZA. Come ci si deve comportare?

Le caratteristiche che la marcatura CE obbliga a dichiarare sono solo quelle contenute nell'Allegato ZA: le prove iniziali di tipo dovranno essere almeno le stesse, pur potendo il produttore eseguire anche le altre.

Quali prodotti di laterizio ricadono sotto la UNI EN 771-1?

La norma in questione deve essere rispettata da tutti i prodotti per murature, siano essi portanti, non portanti (tamponamento, divisorio,) o di semplice rivestimento.

Quali sono le caratteristiche che le Sezioni Merceologiche dell'Associazione coinvolte ritengono debbano essere considerate vincolanti e quindi riportate nella dichiarazione del produttore?

Questo aspetto è stato ampiamente dibattuto all'interno dell'Associazione. Nella tabella I sono indicati gli orientamenti emersi per i diversi comparti merceologici che, se confermati costituiranno un utile riferimento per l'emanazione dei decreti ministeriali precedentemente citati.

Molte delle caratteristiche sono attribuibili ai singoli prodotti senza necessità di prove di laboratorio; altre sono ricavabili anche da tabelle ed ugualmente non richiedono test.

I prodotti in laterizio per murature con funzioni "non portanti" (tamponamenti, divisorio, rivestimento) sono tenuti a dichiarare la caratteristica "resistenza a compressione"?

In realtà, i prodotti in laterizio sono sempre stati considerati dei materiali eccellenti anche per la loro intrinseca, scontata robustezza e l'ampia riserva di "proprietà meccaniche": si pensi solo al carico che le pareti divisorie sono chiamate a sostenere quando ad esse sono appesi, ad esempio, i pensili di cucina, con i loro carichi spesso tutt'altro che trascurabili.

E questo senza che la parete sia stata "progettata" per tale funzione. Non a caso la ex UNI 8942 prevedeva tra i requisiti di accettazione, per tutte le tipologie di laterizi per murature, la caratteristica "resistenza a compressione", richiedendo inoltre che il relativo coefficiente di variazione non superasse il 20%.

Le norme tecniche allegare all'Ordinanza n. 3274, peraltro, prevedono che anche i tamponamenti debbano contribuire meccanicamente a contrastare le azioni sismiche, anche se questa richiesta non riguarda espressamente elementi con spessori inferiori ai 10 cm. Ugualmente, il DM del 96 sui "carichi e sovraccarichi" gravanti sulle strutture prevede che anche le pareti di semplice separazione debbano poter sostenere una spinta orizzontale, a distribuzione lineare, ortogonale al loro piano, con valori che contemplano un minimo di 100 kg/m. In definitiva, dunque, si ritiene che la resistenza a compressione sia un dato importante, comunque da dichiarare, che peraltro valorizza i prodotti in laterizio per murature rispetto ad altri materiale alternativi che non possono certo permettersi una altrettanta performance.

L'esigenza di riportare una quantità di informazioni all'interno del "cartiglio" della marcatura CE, che dovrà accompagnare poi il prodotto, rappresenta una concreta difficoltà. Anche perché, potendo variare le caratteristiche dichiarate, occorrerebbe ogni volta poter disporre di "cartigli" anche se in parte differenti: è possibile semplificare questo aspetto?

La Commissione Europea si è mostrata molto sensibile al problema e si è pertanto aperta alla possibilità di usare lo strumento *internet*. Il produttore, di fatto, potrà limitarsi a contrassegnare il prodotto o i documenti di accompagnamento con i dati essenziali (azienda, nome commerciale, destinazione d'uso) e con un codice caratterizzante il lotto venduto, correlato con il sito aziendale (www.azienda.it). L'utente in tal modo, collegandosi, potrà avere tutte le caratteristiche relative al prodotto acquistato (oltre ad acquisire altre informazioni tecniche utili alla sua corretta applicazione); l'azienda, a sua volta, potrà modificare, qualora lo ritenesse necessario, in tempo reale e con minimi disagi, i contenuti del cartiglio per renderli di volta in volta il più possibile aderenti ai livelli qualitativi della sua produzione.